

Numero della proposta

7

253

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186 *9*

Proposta di Legge presentata nella tornata del *30. Marzo 1867.*
dal Ministro *Delle Finanze*

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

254

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

N^o 7

PROGETTO DI LEGGE
presentato dal ministro delle finanze
(DEPRETIS)
nella tornata del 30 marzo 1867

Autorizzazione di provvedere con Decreti reali alle volture censuarie in tutto il regno.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il _____

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- UFF. 1 Piolti di Bianchi x UFF. 6 Amigoni
» 2 Corrigiani x » 7 Mamelli x
» 3 Marzarella x » 8 Sivani x
» 4 Strosoli » 9 Di San Gregorio (motto)
» 5 Marfisi

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Marzarella
Segretario Piolti di Bianchi
Relatore _____

PRESENTATA LA RELAZIONE

il _____

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore 11 ant	del 17 aprile 1867	nel	
Alle ore 4 1/2 pm	del 26 aprile (venerdì) 1867	nel	
Alle ore 11 ant	del 29 aprile (venerdì) 1867	nel	Gab. 10
Alle ore 10 ey	del 29 luglio 1867	nel	Gab. 11
Alle ore 11 ant	del 17 gennaio 1868	nel	Gab. 6
Alle ore 11 ant	del 22 ey	nel	Salotto
Alle ore 11 ant	del 27 "	nel	Gab. 8
Alle ore 12 merid.	del 12 febbraio "	nel	Gab. 3
Alle ore 11 ant	del 4 marzo "	nel	Gab. 11
Alle ore 11 ant	del 6 aprile "	nel	Gab. 9
Alle ore 10 1/2	del 29 maggio "	nel	Gab. 11
Alle ore 8 1/2 pm	del 25 "	nel	Gabinetto 4
Alle ore	del	nel	
Alle ore 12 merid.	del 17 luglio "	nel	Gabinetto 6
Alle ore 12 1/2	del 11 settembre 1868	nel	5
Alle ore	del	nel	

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**Piolti De Bianchi, Torrigiani, Mazzarella, Marsico,
Arrigossi, Mannetti, Silvani**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 30 marzo 1867

Provvedimento alle volture catastali in tutto il Regno.

Tornata del 20 luglio 1868

SIGNORI! — Impedire il disordine e la confusione dei catasti è opera di non leggiera importanza; ed è titolo di qualche benemeranza, che allo scorcio di questa Sessione parlamentare è serbato. I catasti non provengono unicamente a distribuire con certa misura sugli immobili le pubbliche gravezze, e ad assicurarne il riscotimento; talchè il trascurarli non porti iattura peggiore del disperdere gli elementi diligentemente raccolti e ordinati alla puntuale esazione dell'imposta. Se a tanto, e non più in là, il presente trasandamento delle cose catastali potesse spingere e ferire, non ne vedremmo temute le conseguenze pur da coloro, che l'odierno assetto della imposizione territoriale dannano acutamente di permanenza soverchia ed ingiusta, come quella che rare volte riesce conforme all'attualità: laddove il migliore assettamento che essi vagheggiano e proferiscono, seguiterebbe più d'accosto la rendita, e troverebbe corrispondenza nel sistema già attuato nei fabbricati. Ci pare di scorgere che se ogni rovina dei vecchi catasti a quest'unico danno conducesse, essi, anzichè affiggersene dovrebbero consolarsene, chè

dalla forza delle cose si troverebbero il paese rimesso nelle loro braccia; perchè il crollo del vecchio edificio è occasione apparecchiata di porre nuove fondamenta.

Ma la disposizione dei possessi, ch'erano all'impianto del catasto, e tutte le successive permutazioni in quelle avvenute, essendo state a mano a mano in esso catasto registrate, fa che d'ogni cosa sia risultato uno storico commentario, il quale, col recar luce dove prima, per trascuranza degli uomini, erano oscurità ed incertezze, ha potuto levar via le malagevolezze, che i possessori avevano, o d'ipotecare o di alienare o di riscattare gli immobili: tutte le contrattazioni sono cresciute molto più facili e pronte. E questi vantaggi si sono scoperti di tanto rilevata importanza al civile consorzio, che le popolazioni hanno volentieri sostenuti sacrifici pecuniari gravissimi, al fine di ottenere i rilievi topografici più minuti ed esatti del loro comune, o della loro provincia.

Le mappe, i campioni catastali, le istanze per le volture, e i libri stessi delle volture in molti degli antichi Stati italiani erano tenuti ordinatamente, e in assai severa custodia; e sebbene pubblici fossero gli

uffici nei quali conservavansi, e ad ogni persona fosse permesso di adirli, e di verificare cogli occhi propri ciò che più gl'importasse, il servizio vi era fatto di modo che non ne scapitava menomamente la conservazione di quei pubblici atti.

Allorquando si procedette alla perequazione dell'imposta fondiaria tra le varie provincie del regno, fu tolta ad esame e a confronto la ricchezza loro immobiliare. I compartimenti regionali posero in mostra l'ordinamento loro catastale; e tutti quelli che avevano catasti regolari estimali e geometrici facilmente in breve ora poterono adagiarsi al conguaglio: ma quei compartimenti, che n'erano senza, diedero gravissime difficoltà: e i reclami perdurarono lungo tempo dopo; e sino ad oggi s'è dovuto provvedere con disposizioni interne e speciali, e nè anche si è potuto giungere a soddisfare gl'interessati. E dei ricorsi e dei mali umori è facile rendersi ragione, dappoichè gli elementi adunati a determinare il contingente provinciale della perequazione, ancorchè fornissero prove bastevoli di aggiustatezza, non ~~guarantivano~~, che le applicazioni scendessero eque e sicure ai subriparti e da questi ai possessi privati, pel difetto stesso del mezzo al quale, per giudicarne il valore, si era dovuto ricorrere. Come impedire i malanni perniciosissimi delle denunce, fra i quali questo è il principale e continuo, che il denunciante di mala fede usa ogni arte, ognora che si tratta di semplice quota, a defraudarne quanto può più l'erario; e, quando la quota è legata ad un contingente, a trarre suo largo pro, con ingiusto pregiudizio del denunciante onesto e scrupoloso, che gli è accanto!

I catasti regolari, là dove sono stati, hanno rimosse le occasioni di disputa sulle quote imponibili, e di più hanno largamente prestati quei vantaggi, che sopra accennavamo per capitali; e, saldate che siano alcune piaghe presenti, confidiamo che quei medesimi vantaggi saranno più presto per accrescersi, di quello che per sminuirsi nell'avvenire. Ma la disavventura ha voluto che, per un misero abbandono di cose, non poco lievi disordini si siano inframessi nei catasti di quelle stesse provincie, che in passato erano stati tenuti più in pregio per esemplare regolarità. E, del manifesto scadimento degli uffici e delle operazioni catastali tutte, molteplici sono state le cagioni.

Il rifiuto reciso e brutale di sgravio dalle multe incorse per ritardata domanda di vettura in talune provincie, dove il ricorso era dalla legge contemplato e consentito, fu cagione, che la presentazione degli atti, per riparare agli avvenuti ritardi ed alle occorse om-

missioni, venisse sottratta agli uffici del catasto, e quindi si perseverasse, come vi si persevera, nella occultazione dell'errore che era stato commesso. Le mutate prescrizioni ai notai, e ad altri ufficiali pubblici, per mezzo dei quali gli atti di possesso si effettuavano; gli ordini parimenti mutati negli uffici del registro, tolsero la cognizione dei trasferimenti di proprietà agli ufficiali catastali, e loro impedirono di esercitare quella vigilanza che prima esercitavano. I passaggi di possesso e di proprietà avevano sempre avuto luogo o per via di contratto, o per via di successione: non era stato dalla più parte dei vecchi regolamenti contemplato, che i passaggi potessero effettuarsi altresì per disposizione di legge. Vennessi allo scioglimento dei vincoli feudali, all'abolizione dei fedecommissi, dei maggioraschi e delle sostituzioni fedecommissarie, e non poche volte, che, in conseguenza di quelle leggi, avrebbero dovute eseguirsi, andarono trascurate. I regolamenti antichi non potevano in parecchie cose più osservarsi, e nuovi regolamenti non erano sottentrati. Vedute di economia, e disposizioni nuovamente escogitate de' servizi finanziari, mutarono improvvisamente le circoscrizioni degli uffici del catasto, palleggiati da una dipendenza a un'altra dipendenza. Mappe, campioni, registri, ed altre carte d'archivio, tratte dai gelosi scaffali, furono carreggiate, e trasportate a disadatte stanze di agenti delle tasse. In quella scomposizione e ricomposizione di cose, gl'impiegati che avevano fatto il tirocinio della vita loro negli uffici catastali, si trovarono altrove sbalestrati, chiamati per avventura a tutt'altri incarichi. Nelle amministrazioni smarrire le tradizioni è pressochè perdere ogni cosa, avvegnachè gl'improvvisatori negl'impieghi riescano i peggiori di tutti i servitori dello Stato.

A rimediare ad inconvenienti che ogni dì si rendevano più palesi si tentò di educare una volta il personale nuovo, e di ammaestrarlo con istruzioni molto ben disposte che partirono dal Ministero or sono due anni, le quali in ogni regione richiamarono in osservanza gli antichi regolamenti, che s'erano trascurati; ma, com'è a credere, il rimedio riuscì in molta parte tardo e infruttuoso. Alla confusione, creatasi per le dismesse volte, intese di rimediare il ministro delle finanze nel 30 marzo dello scorso anno, col proporre il disegno di legge numero 7 di questa legislatura, che gli avrebbe data facoltà di provvedere con decreti reali alle volte censuarie in tutto il regno.

Recato questo schema, di legge innanzi agli uffici della Camera, ad eccezione di un solo ufficio che reci-

samente lo respinse per averlo giudicato inopportuno, gli altri tutti non poterono biasimare il Ministro, che premurosamente si proponeva di ovviare ad un molto grave disordine; ma dissentirono nel mezzo, giudicando che non convenisse di delegare al Ministero la facoltà di imporre tasse e di decretare penalità.

Uniformandosi agli uffici, i commissari insieme convocati si accordarono di accettare la massima stabilita nell'articolo 1 del disegno di legge, ma di respingere l'articolo 2; di che venne alla Commissione il carico e il debito di raccogliere essa stessa nel disegno di legge le norme da prescrivere per la esecuzione delle volture, e di determinarvi i termini perentori, le tasse, le competenze, e le multe. E, avuta notizia che nel Ministero era stato preparato uno schema di regolamento per il catasto delle rendite dei fabbricati, gliene chiese copia, che tosto le venne rimessa in uno coi verbali della discussione avutasi tra cinque funzionari del Ministero per compilarlo.

La vostra Commissione trovò molto lodevole quel lavoro, e lo tenne sott'occhio, e, quanto alle massime generalmente non ne discordò, ma il compito suo essendo in molta parte diverso, assai ebbe a discostarsene nel modo e nell'ordine della compilazione.

La Commissione aveva proposto di tenersi strettamente all'argomento delle volture, ma le accadde di dover tuttavia toccare qualche altra parte che vi aveva strettissima attinenza, e che non si sarebbe potuto omettere a quest'ora, e per infino che manchi una legge sull'ordinamento generale del catasto; legge che la Commissione affretta coi voti, ma che non spera di vedere di corto proposta. Le disposizioni, che in questo disegno di legge la Commissione ha compilate, intendono a sopperire alle urgenze presenti, ed a riempire provvisoriamente il vano che lascia la mancanza di quella legge.

Quindi la Commissione dopo essersi occupata delle volture da eseguire nei libri a ciò specialmente destinati, e della presentazione delle denunce che i contribuenti debbono dare agli uffici catastali (Titoli I e II), vide che rispetto ai fabbricati le era d'uopo di prescrivere, che le intestazioni dei nuovi registri trovassero corrispondenza nelle intestazioni dei catasti preesistenti, acciocchè non venisse meno la continuità; e il riconoscimento delle partite non fornisse occasione di titubanza: vide che erano da contemplare i modi di recare sui registri i casi di variazione d'imponibile, ai quali questa maniera d'instabile catasto va sottoposta. Nè ad altro su questo particolare le parve di doversi stendere,

3
provvedendo per rimanente la legge del 26 gennaio 1865 (Titolo III).

Nella materia delle tasse non si scostò gran fatto dalla presente mitezza, ma nello stabilire le multe deliberatamente opinò di regolarle sopra un multiplo della tassa fissa, temperando così l'ingiusto eccesso dei regolamenti austriaci e pontificii, che le stabilivano proporzionali al valore estimale degli immobili. Le denunce delle volture non si omettono guari dai contribuenti per mala fede, ma per obbligo e trascuranza; sicchè non occorre aggravare pesantemente la mano per evitare un malizioso contrabbando. Non è mai caduto in pensiero a verun legislatore di rivolgere le operazioni catastali, che sono materia d'ordine e primo fondamento dell'imposta, ad argomento diretto di lucro per la finanza; e le tasse del catasto sono semplicemente destinate a ristoro di qualche spesa d'ufficio. — Il provento delle multe in uno Stato quanto è più largo, tanto è più deplorabile: la Commissione studiò quindi ogni modo di renderne le occasioni di riscuoterlo più rare, ed all'incontro di levare ogni immorale interesse agli impiegati di moltiplicarle (Titolo IV). La Commissione non trascurò di prescrivere alcune cose che le parvero necessarie intorno agli uffici (Titolo V), e ad alcuni obblighi principali dei notari stipulanti, e dei delegati alla conservazione dei catasti (Titolo VI).

Infine a poter ricondurre ordine e regola nelle operazioni catastali in un tempo non lungo, conobbe che era necessario stabilire disposizioni transitorie, per dar luogo prontamente ai nuovi impianti, e per usare agevolezza ai pronti osservatori della legge (Titolo VII).

In un argomento di natura tutta disciplinare sarebbe stata cosa di qualche difficoltà sceverarvi que' particolari che ritenevano più del regolamentare; ma quanto più la Commissione si fosse tenuta rigorosamente alla parte legislativa, tanto più si sarebbe mantenuta lontana dal proposito di ottenere un pronto ed efficace riparo ai mali, ai quali è urgente cosa provvedere. La Commissione ha avuto pure dinanzi l'importanza stessa, che in faccia al paese, occorreva dare al rimedio, per ottenere più facilmente l'intento. E in questo strepito, che si fa da tutte le parti, contro l'abuso dei regolamenti, ai quali si è apposto carico di aver manomessi e pervertiti articoli importantissimi di legge; mentre per converso dura superstizione, o pregiudicevole andazzo in molti impiegati, di farsi scrupolo di conoscere e di veder dentro le leggi, paurosi di scemare la fede o la riverenza che hanno pei regolamenti; la Commissione non ha voluto dar le mani vinte a una dannosa

pigrizia, ed ha provveduto a tutto quello che l'è sembrato più bisognevole.

Dopo questo, che detto abbiamo, l'addentrarci nei singoli articoli del disegno di legge ci parrebbe tempo veramente sprecato. La Commissione in generale seguitò le norme che sui catasti vigevano, ed avevano fatto buona prova nelle provincie italiane, mentre stavano in più Stati divise. Dov'altri la cogliesse in errore essa accetterà di essere illuminata nella discussione, nella quale si serba di rendere ragione di quelle prescrizioni, l'intendimento delle quali non apparisse abbastanza giustificato od esplicito.

I catasti topografici saranno sempre uno dei più alti indizi di civiltà. La proprietà mal sicura de' confini, incerta degli altri suoi diritti; il sistema delle ipoteche e il credito fondiario vacillanti, sarebbero le conseguenze dell'abolizione, o della inosservanza dei catasti, o di un prematuro loro invecchiarsi nel precipitare in mani, che non ne avessero saputo apprezzare l'immensa importanza. Ed opera grandemente utile alla nazione sarà per prestare chi avrà abilità di suggerire, autorità di fare accettare temperamenti spediti ed economici a quelle provincie, che di vero catasto hanno tuttora difetto: sollecitandole a trarre profitto da vecchie mappe locali, dalle triangolazioni minute ed esattissime dello Stato maggiore, e da tutti gli espedienti che l'arte odierna dell'ingegnere praticamente fornisce, e dal sussidio soprattutto mirabile della fotografia per le riduzioni e per le copie; per pervenire a dotare la Proprietà del grande beneficio di avere i possedimenti geometricamente distinti. Grandemente imperfetto e difettivo è quel sistema ipotecario che non sia con-

giunto al catasto; e d'ogni edificio catastale fondamento e base è la topografia. Noi non raggiungeremo nel regno questa grande riforma praticata dalle nazioni più progressive, se non ce ne prepariamo la via.

Non ignoriamo le obbiezioni che si sono mosse contro i catasti estimali, come base dell'imposta fondiaria; gran parole si sono dette, e si possono anche aggiungere pro e contro. Il fine, pel quale noi principalmente raccomandiamo i lavori catastali, esce da queste dispute. Perchè i catasti estimali possano sotto ogni rispetto prestare buon servizio fa d'uopo tenerli di guisa, che mantengano all'interno una generale proporzione, e corrispondano, per quanto è possibile, alla realtà delle cose. Ma il furore di troppo pronta e rigorosa giustizia non dee impetuosamente portarsi sugli estimi, fuori d'ogni equa prudenza e previdenza, allorchè si tratti di farne ragione ai Fiscali, sconsigliatamente disposti a strappare di mano a ciascuno il frutto di ogni più recente potenza produttrice. In ogni imposta sulla rendita è da andar guardingo, e da lasciar spazio e tempo allo sciolto svilupparsi delle industrie. Mal fa, e meno raccoglierà infine, chi più si affretta e studia di porre loro impacci a traverso il libero cammino. La industria agraria è delle manco pronte e delle manco profittevoli, ed ha bisogno di certa larghezza a poter crescere e prosperare. Sotto pastoie e sotto travaglio, che troppo la stringano e serino, soffocherà, intristirà, e, mal le dispenseranno carezze, mani amiche o nemiche.

SILVANI, *relatore.*

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I.

Dell'obbligo di denunciare all'ufficio del catasto i passaggi degl'immobili.

Art. 1.

Ogni mutamento di persona nell'usufrutto o nella proprietà di beni immobili, avvenuto per successione, o per contratto, o per sentenza di tribunale passata in cosa giudicata, o per disposizione di legge, importa l'obbligo di denunciarlo all'ufficio del catasto, nella cui circoscrizione sono situati gl'immobili, affinché possa allibrarvisi la nuova intestazione.

Art. 2.

La denuncia deve essere fatta dall'usufruttuario e dal proprietario; e da qualunque ufficiale pubblico, dal quale l'atto di passaggio sia stato autenticato, o ricevuto.

Della mancata denuncia, oltre l'usufruttuario e il proprietario, sono responsabili:

- Il notaio per l'atto a suo rogito stipulato;
- Il cancelliere per l'atto giudiziario;
- L'uscieri per l'atto di possesso.

Art. 3.

Il termine perentorio a presentare la denuncia è di quattro mesi dalla data del documento, pel quale si è verificato il passaggio di usufrutto, o di proprietà.

Nelle successioni intestate il quadrimestre, per l'erede che si trova nel possesso reale della eredità, decorre dal giorno dell'aperta successione.

Nelle aggiudicazioni per pubblico incanto, o per sentenza, il quadrimestre decorre dal giorno dell'immissione in possesso, o dell'aggiudicazione definitiva.

Art. 4.

Non sono esenti dall'obbligo della denuncia:

- I contratti di compra e vendita sottoposti a patto di risoluzione o di riscatto;
- Le enfiteusi, qualunque sia la linea, e la durata;
- La consolidazione dell'utile col diretto dominio;
- Gli atti specificati nei numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 1932 del Codice civile.

Art. 5.

Sono obbligati a presentare la denuncia:

- I tutori e i curatori di pupilli, minori, interdetti, per gl'immobili pervenuti alla persona sotto tutela, o sotto cura;

Gli amministratori per gl'immobili pervenuti alle persone amministrate;

I direttori del demanio, ciascuno per gl'immobili da esso amministrati, o situati nella circoscrizione del proprio ufficio.

Art. 6.

L'acquirente per persona da nominare, se, prima che il quadrimestre si compia, non abbia proceduto alla nomina, è tenuto di presentare la denuncia per la voltura dell'immobile in proprio capo, con quella riserva, o senza.

L'obbligo della denuncia, per la persona nominata, decorre dalla data dell'atto di nomina.

Art. 7.

Nel passaggio d'immobili in più persone, che siano per goderne per indiviso, l'obbligo della denuncia è in tutte. Può esservi soddisfatto da una sola di esse, che provi con documento l'indiviso possesso, e fornisca all'ufficio catastale, intorno alle altre persone composseditrici, le notizie necessarie alla esecuzione della voltura.

Art. 8.

Cessando la comunione pel passaggio della porzione dell'uno nell'altro compossessore o comproprietario per indiviso, la denuncia per la voltura è obbligatoria pel compossessore o compossessori, pel comproprietario o comproprietari, ai quali la porzione si aggiunge.

Art. 9.

La divisione degli immobili deve denunciarsi all'ufficio del catasto.

La denuncia presentata da un solo dividente, accompagnata dall'atto di divisione, vale come presentata a conto e a comodo degli altri.

Art. 10.

L'erede col beneficio dell'inventario è obbligato a far eseguire la voltura coll'indicazione di quella condizione.

Il termine della denuncia prescritto dall'articolo 3 decorre per esso dal giorno dell'accettazione della eredità.

TITOLO II.

Della forma delle denuncie, e delle intestazioni.

Art. 11.

Ogni denuncia che si presenti all'ufficio del catasto per avvenuto passaggio d'immobili, deve fornire indicazioni precise:

a) Del *denunziante*; e consistono nelle qualità atte a dar conoscenza della persona in modo permanente,

e del suo domicilio. Se trattisi d'individuo, la persona è qualificata permanentemente col cognome, col nome e colla paternità.

b) Dell'*immobile*; e, se trattisi di terreni, le indicazioni consistono nel comune o nella sezione di esso, nella estensione superficiale metrica, e, dove esista catasto regolare, nei numeri di mappa, e nell'estimo catastale. Se trattisi di fabbricati consistono inoltre nel rione e nella contrada dove sono situati, e in luogo dell'estimo, o, in aggiunta dell'estimo, nella rendita ultima che fu denunciata.

c) Del *possessore precedente*; e sono le indicazioni stesse richieste al denunciante.

d) Dei *documenti* relativi al passaggio che sono presentati; riassumendone le parti più essenziali, e ciò che siavi accennato intorno alle servitù dell'immobile; e i casi di risoluzione del contratto che vi fossero contemplati.

Art. 12.

In una sola denuncia non si possono comprendere insieme immobili posti in comuni diversi, nè cumulare complessivamente più passaggi, quasi fossero un unico passaggio.

Art. 13.

Alla denuncia vanno allegati originali o in copia autentica gli atti che dimostrano l'avvenuto passaggio degli immobili; ovvero gli estratti autentici di essi atti.

Art. 14.

Ove le notizie fornite dagli atti presentati risultino assolutamente insufficienti a identificare gli immobili, per effettuarne la voltura, l'ufficio del catasto esige dal denunciante la presentazione di un tipo sulla scala della mappa catastale, e ne' luoghi ove catasto geometrico non esiste, sulla scala di 1:2000, autenticato da un perito ingegnere.

Nei casi di divisione d'immobili, nei quali occorra spezzare numeri di mappa; e nei casi di rettifica di confini, o di correzione di mappe, la presentazione del tipo non può omettersi.

I tipi, all'appoggio dei quali furono operate le volture, restano allegati alle denunce, e conservati con quelle.

Art. 15.

Nelle successioni intestate la voltura si effettua sopra atto di notorietà presentato dal denunciante.

La notorietà è stabilita dalle deposizioni di quattro testimoni ricevute da notaro.

Nelle devoluzioni di beni immobili derivate da atti fra vivi non contrattuali, o da disposizioni testa-

mentarie, ove manchi l'atto giuridico che determini la persona, la voltura si effettua sopra un atto simile di notorietà.

Art. 16.

Le volture sono fatte in capo di chi dalla legge è tenuto debitore dell'imposta. Gli altri, che sono interessati nell'usufrutto o nella proprietà nel momento che la voltura si eseguisce, si comprendono accessoriamente nell'intestazione, di seguito all'intestato principale.

Ancorchè non si faccia luogo a mutazione del principale intestato, sono obbligatorie le denunce per ogni singolo fatto contemplato negli articoli 1 e 4.

In tutti gli altri casi la denuncia per variazioni alle intestazioni accessorie, è d'obbligo soltanto nell'occasione che si faccia luogo a voltura del principale intestato.

Art. 17.

Nelle intestazioni catastali:

Gl'individui che hanno più cognomi s'indicano nell'ordine nel quale essi sono soliti di sottoscrivere;

I titoli nobiliari, onorifici, o di professione si omettono;

La donna è indicata col cognome della famiglia paterna; ed, ove sia maritata o vedova, si aggiugne il cognome e il nome del vivo o defunto consorte.

Art. 18.

L'intestazione catastale in capo dell'acquirente per persona da nominare è ommessa allorchè la nomina sia seguita nel breve termine nel quale la legge libera il nominatario dal pagamento di un'altra tassa di registro.

Art. 19.

Gl'immobili dei quali non vi siano eredi in possesso, o rimangano ignoti, debbono intestarsi alla *eredità giacente* del defunto che li lasciò, colla indicazione del curatore assegnatovi.

Art. 20.

Gl'immobili del debitore fallito s'intestano alla *massa dei creditori*, con indicazione del luogo, nel quale il concorso è stato convocato, e dell'amministratore temporaneo.

Art. 21.

Nel possesso dubbio o litigioso la voltura si fa colla indicazione di *possesso contestato* in capo dell'ultimo che ha pagato l'imposta, ovvero dell'amministratore temporaneo, se agl'immobili litigiosi sia stato assegnato.

Art. 22.

A richiesta di uno degli interessati possessori o proprietari in comune d'immobili, può ottenersi, che sia aggiunto accessoriamente nell'intestazione il nome del-

l'amministratore datosi, o imposto; sempre che ne consti l'accettazione.

Art. 23.

Gli intestati per indiviso sono tenuti solidalmente al pagamento delle imposte. L'obbligo solidale non si estingue, se non in forza di voltura regolarmente eseguita innanzi il primo ottobre dell'anno precedente.

TITOLO III.

Delle variazioni di rendita nei fabbricati.

Art. 24.

Le variazioni di rendita che accadono nei fabbricati prima delle revisione quinquennale, voluta dall'articolo 20 della legge 26 gennaio 1865, danno diritto, o impongono obbligo ai possessori di denunciarle nei casi contemplati dagli articoli seguenti.

Art. 25.

Le variazioni di rendita danno diritto di denuncia:

1°) Se la rendita già denunciata sia diminuita di un terzo almeno;

2°) Se il fabbricato sia in tutto o in parte rovinato; ovvero sia stato in tutto o in parte demolito; ovvero sia reso inabitabile o inservibile per mettersi mano ad ampliamento, innalzamento o a riedificazione.

Nell'un caso e nell'altro la denuncia deve presentarsi all'ufficio del catasto per ottenere la radiazione di tutta la rendita, o di parte della rendita.

Nel secondo caso deve allegarsi alla denuncia il certificato del sindaco dell'avvenuta rovina, o dell'eseguita demolizione, o dell'accingersi a edificazioni.

Art. 26.

Impongono obbligo di denuncia:

1° Le edificazioni eseguite dai fondamenti;

2° Gli ampliamenti od innalzamenti di edifici preesistenti.

La denuncia deve volta per volta presentarsi al sindaco:

a) Dell'atto che uno si accinge a edificare;

b) Delle parti edificate, a mano a mano che siano rese abitabili, od assegnabili all'uso pel quale sono state edificate;

c) Della rendita che loro si attribuisce, giusta gli articoli 6 e 7 della legge 26 gennaio 1865.

Art. 27.

Le schede della rendita denunciata debbono esaminarsi dalla Commissione comunale di sindacato.

I casi di discrepanza tra il contribuente e la Com-

missione comunale, o tra il contribuente e il conservatore del catasto, ovvero tra il conservatore del catasto e la Commissione, sono risolti in conformità della legge 26 gennaio 1865.

Art. 28.

La Giunta municipale tiene registro :

1° Di tutte le schede ricevute dai contribuenti, rimesse o da rimettere all'ufficio del catasto ;

2° Dei fabbricati rovinati o demoliti ;

3° Delle edificazioni nuove sotto la data dell'atto che vi si poneva mano : del compimento parziale o totale di esse : delle rendite loro attribuite dai possessori.

Art. 29.

La Giunta municipale veglia all'adempimento dell'articolo 26, ed allorchè conosca che le edificazioni nuove siano condotte a rendita, invita i possessori a presentare entro giorni 30 la denuncia della rendita reale o presunta.

Scorso il mese, e non giustificata dal possessore la causa di differire la denuncia, il sindaco dà lo stabile edificato in nota all'ufficio del catasto, e il contribuente moroso incorre nella multa stabilita dall'articolo 8 della legge 26 gennaio 1865.

Il conservatore del catasto, premessa visita e riferimento del perito d'ufficio, procede contro il moroso alla registrazione d'ufficio.

Art. 30.

L'aumento di un terzo o più nella rendita di un fabbricato, durante il quinquennio, dà diritto al conservatore di rettificare la rendita imponibile precedentemente attribuitavi.

Art. 31.

Gli errori materiali nella rendita imponibile sono corretti o per istanza del contribuente, o di ufficio dal conservatore del catasto; ottenuta in entrambi i casi l'autorizzazione del prefetto.

Art. 32.

L'esenzione dell'imposta goduta dalle edificazioni nuove per disposizione dell'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865, comprende due annate intere finanziarie; le frazioni dell'annata precedente atte a rendita, godono parimente dell'esenzione.

TITOLO IV.

Delle tasse e delle multe.

Art. 33.

La ripartita allibrazione d'immobili nel catasto estimale rurale e nel catasto estimale urbano di un

11
medesimo territorio comunale dà luogo a doppia voltura. Invece della doppia tassa, è soltanto dovuta e riscossa una tassa e mezzo.

La simultanea intestazione in uno dei catasti estimali e nel catasto della rendita dei fabbricati, della medesima partita, dà luogo ad una stessa voltura nei due catasti. Invece di una tassa sola, è dovuta e riscossa una tassa e mezzo.

Art. 34.

Chi acquisti da più persone immobili situati in un medesimo territorio comunale, può dare una sola denuncia complessiva. Le volture da operarsi importano tante tasse, quante erano le intestazioni precedenti.

Art. 35.

Nella divisione o nella vendita a più persone, d'immobili situati in un medesimo territorio comunale, può farsi una sola denuncia complessiva: ma tante risultano le tasse da soddisfare, quante sono le intestazioni nuove da allibrarsi.

Art. 36.

La tassa è pagata per intero dal denunciante, salvi i diritti di rimborso che gli competono verso gli interessati.

Art. 37.

Trascorso il termine del quadrimestre assegnato alle denunce per le volture, per ogni voltura omissa s'incorre la multa del decuplo della tassa.

Fintanto che la multa non sia notificata dal conservatore del catasto al denunciante moroso, e nei dieci giorni interi successivi alla notifica, può questi presentando la denuncia e soddisfacendo il quintuplo della tassa, purgare la mora.

Art. 38.

Per ogni possesso di minor tempo di un quadrimestre non s'incorre multa. Il possessore seguente di più tempo, dee denunciare ad uno ad uno i passaggi intervenuti, ed entro il quadrimestre a lui stesso assegnato, soddisfare le tasse arretrate.

Art. 39.

La multa per la omissa denuncia, s'incorre:

Dal debitore, tenuto al pagamento dell'imposta, nel cui capo doveva farsi la voltura;

Da tutti gli altri, obbligati a presentare la denuncia in forza degli articoli 1, 4 e 5.

La multa è dovuta per intero singolarmente da ogni parte debitrice, che in virtù della presente legge vi sia incorsa.

Egual è la multa che s'incorre dal notaro; è della

metà quella del cancelliere; è del quarto quella dell'usciera, che sono responsabili della denuncia a tenore dell'articolo 2.

Art. 40.

Le multe sono notificate d'ufficio dal conservatore del catasto ai contravventori con intimazione di soddisfarle entro dieci giorni; e di presentare, entro altri dieci giorni, all'ufficio del catasto, la denuncia documentata per eseguire la voltura.

Art. 41.

Anche dopo la intimazione del conservatore, si può, sopra istanza presentata nel sopraddetto termine al prefetto, ottenere una proroga di breve termine strettamente necessario a presentare la denuncia e a documentarla.

Art. 42.

Trascorsi i dieci giorni dalla intimazione la intera multa è esigibile verso gli ufficiali pubblici, ai quali non si fa luogo a ricorrere contro l'applicazione di essa multa, nè a ritardarne il pagamento.

Alla restituzione della multa agli ufficiali pubblici non può farsi luogo, se non per errore di fatto commesso dagli ufficiali del catasto, o per evidente erronea applicazione della presente legge.

Art. 43.

Contro l'indebita applicazione della multa si fa luogo ai privati di poter presentare, entro i sopraddetti dieci giorni, un reclamo in via amministrativa al prefetto, a mezzo del conservatore del catasto.

Il prefetto con ordinanza motivata risolve se l'applicazione della multa è conforme alla legge, e se può brevemente prorogarsene il pagamento. La multa dovuta non può essere condonata dal prefetto.

Contro l'ordinanza del prefetto non si fa luogo a ricorso in via amministrativa.

Art. 44.

Persistendo la morosità, non ostante l'ordine pel soddisfacimento dato dal prefetto, che abbia trovata la multa debitamente applicata, e scorsa la proroga, l'incarico della riscossione dell'intera multa e delle spese è dato all'esattore, col privilegio della esazione fiscale.

In nessun caso le spese possono raggiungere somma dupla della multa.

Art. 45.

Il conservatore del catasto eseguisce le volture d'ufficio, e ripete dal contribuente il rimborso di spesa per gli estratti autentici, che sono stati necessari ad eseguirle regolarmente.

Art. 46.

Gli eredi del contravventore sono tenuti al pagamento delle multe incorse dal loro autore, se a lui vivente siano state notificate.

Art. 47.

È approvata l'annessa tariffa delle tasse, competenze e multe dovute nella materia catastale.

TITOLO V.

Degli uffici del catasto.

Art. 48.

Gli uffici del catasto conservano nell'interesse dello Stato, delle provincie, dei comuni, dei consorzi e dei privati:

- 1° I catasti estimali rurali ed urbani;
- 2° Il catasto della rendita dei fabbricati.

Conservano, oltre gli estimari e i campioni d'impianto di quei catasti, gli elementi che sono occorsi a compilarli; i movimenti di estimo; le variazioni di rendita; le mappe; i libri delle volture; le denuncie; le domande di estratti e di certificati.

Conservano pure le minute dei ruoli annuali dell'imposta sui terreni, e dell'imposta sui fabbricati in essi uffici redatte.

Art. 49.

Nelle provincie nelle quali l'imposta fondiaria è stabilita sulle denuncie della rendita dei terreni, il campione di quella rendita tiene luogo di catasto rurale.

Art. 50.

Gli uffici del catasto sono pubblici, e le parti interessate hanno diritto in essi d'ispezione libera e gratuita delle denuncie, degli atti e documenti allegati, dei libri delle volture, delle schede, degli estimari, dei campioni, delle mappe e dei tipi che vi si conservano.

Art. 51.

Un ufficio del catasto può comprendere più territori comunali.

Un territorio comunale può per comodità del catasto essere diviso in sezioni.

Ogni sezione ha una mappa speciale.

Le sezioni di un territorio dipendono tutte da un medesimo ufficio del catasto.

Art. 52.

Di ogni territorio comunale, o di ogni sezione di territorio nelle provincie del regno che posseggono catasto topografico estimale regolare si hanno, pel catasto rurale e pel catasto urbano, divisamente, i seguenti principali registri:

- a) L'*estimario*;
- b) Il *campione*;
- c) Il *libro delle volture*.

Art. 53.

Nell'*estimario* sono registrati tutti gli appezzamenti o numeri di mappa del territorio o della sezione in ordine progressivo; e ad ogni numero o appezzamento è notato:

- Il possessore che l'aveva nell'impianto;
- L'ubicazione dell'appezzamento o del numero di mappa;
- L'estensione superficiale;
- L'estimo corrispondente attribuitovi, di valore o di rendita.

Art. 54.

L'ubicazione dell'appezzamento o del numero di mappa si determina indicando la regione o il quartiere ove esso è situato.

Trattandosi di terreno è aggiunta anche la speciale denominazione, se l'ha, o quella del tenimento o del podere al quale appartiene.

Trattandosi di edificio, il numero civico e il quartiere o la via sono elementi necessari a determinare l'ubicazione.

Art. 55.

Nel *campione* sono registrati tutti i possessori del territorio comunale o della sezione, e sotto ogni possessore sono posti tutti i numeri di mappa che esso vi possiede. Ogni numero è fornito delle indicazioni che sono portate dall'*estimario*.

Art. 56.

Nell'*estimario rurale* e nel *campione rurale* alle indicazioni suddette è aggiunta la giacitura del terreno, e l'attitudine di esso o la coltivazione.

Nell'*estimario urbano* e nel *campione urbano* è aggiunto il numero dei piani e dei vani di ciascun piano che l'edificio contiene, e l'uso al quale l'edificio è destinato.

Art. 57.

Nel *campione della rendita dei fabbricati* sono registrati i possessori del territorio in ordine alfabetico, e sotto ad ogni possessore sono notati gli edifici che ha denunciati o che gli sono stati intestati d'ufficio; e di ogni edificio sono indicati:

- Il quartiere o la via, e il numero civico;
- Il numero di mappa;
- L'uso al quale l'edificio è assegnato;
- La rendita denunciata;
- La rendita imponibile.

Art. 58.

Nel *libro delle volture* del catasto rurale e nel libro delle volture del catasto urbano è registrata, sotto ogni possessore intestatovi in ordine alfabetico, la vicenda dei passaggi intervenuti, la quale, rappresentata da regolari denuncie con perpetuo carico e scarico di possesso, gli attribuisce o gli leva l'estimo corrispondente.

Il libro delle volture della rendita dei fabbricati è simile al libro delle volture del catasto urbano, salvo che il carico e lo scarico, anzichè sopra il valore o la rendita estimale, si opera sulla rendita imponibile determinata a tenore dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1865.

Art. 59.

In un ufficio del catasto, qualunque sia il numero dei territori comunali che vi si comprendono, vi è un protocollo unico di denuncia.

Art. 60.

Le denuncie per le volture portano il numero generale di presentazione, e sono serbate e legate annualmente in libri coi documenti originali allegati.

Nello stesso modo sono serbate le schede di rendita dei fabbricati di ciascun comune, e le schede di variazioni di una stessa rendita.

Art. 61.

Alla ripartizione degli uffici catastali nel regno è provveduto per legge.

TITOLO VI

*Degli obblighi dei conservatori del catasto,
e dei notari stipulanti.*

Art. 62.

La denuncia per la voltura si riceve nell'ufficio del catasto da qualunque cittadino conosciuto che si dichiara incaricato a presentarla. Il denunciante o l'incaricato ha obbligo di produrre i documenti, di sottoscrivere la denuncia, e di anticipare il pagamento della tassa dovuta.

Art. 63.

Il conservatore, o il suo aggiunto, allorchè ne sia richiesto, agevola gratuitamente il compito al denunciante. Incaricato dalla parte a redigere interamente la denuncia ha diritto ad esigere la competenza portata dalla tariffa.

Art. 64

Il conservatore tiene protocollo :

- a) Delle denunce presentate per le volture;
- b) Delle domande che gli sono fatte per estratti e certificati;
- c) Dei reclami indirizzati al prefetto per proroghe di termini, o sospensioni di multe.

Art. 65.

Il conservatore registra le denunce per le volture per ordine di presentazione, e ne rilascia al presentatore riscontro numerato. Osserva uguale regola per le domande di estratti o certificati, e pei reclami o istanze al prefetto.

Art. 66.

Il denunciante ha diritto di avere riscontro numerato pure di denuncia presentata, che il conservatore trovi irregolare o ineseguibile.

Art. 67.

Se la irregolarità derivi da difetto, imperfezione o mancanza di documenti, può il denunciante chiedere al prefetto proroga di breve tempo strettamente necessario a provvederli, o regolarizzarli.

L'istanza presentata a mezzo del conservatore del catasto al prefetto, sospende l'applicazione della multa.

Art. 68.

La voltura si eseguisce entro dieci giorni dalla presentazione della denuncia regolare.

La voltura si eseguisce ancor che non sia stata soddisfatta la tassa di successione.

Art. 69.

Eseguita la voltura, i documenti allegati alle denunce sono, a richiesta dell'esibitore, restituiti, purchè non sieno originali.

Art. 70.

Sopra quello tra i documenti che dà la ragione del passaggio, e che si restituisce, è dal conservatore certificata la eseguita voltura, ed è data quietanza al denunciante della tassa pagata.

Se il documento debba conservarsi nell'ufficio, il certificato dell'eseguita voltura e della tassa pagata è steso in foglio separato.

Art. 71.

Il conservatore ha debito e responsabilità di tenere in corrente i libri delle volture.

Art. 72.

Il conservatore del catasto registra gli aumenti e i decrementi e le variazioni di estimo, giusta l'autorizzazione avuta dal prefetto, e nelle registrazioni cita il dispaccio o ordinanza del prefetto.

Ha d'uopo di pari autorizzazione per tutte le registrazioni e rettifiche che si fanno d'ufficio.

Art. 73.

Il conservatore rilascia, entro giorni tre dalla domanda, estratti e certificati dei libri catastali; e autentica le copie dei tipi o degli estratti di mappa, eseguite d'ufficio dal perito.

Nel caso di rifiuto o di ritardo del conservatore può il richiedente, salvo l'emenda del danno che gli compete in virtù dell'articolo 2069 del Codice civile, giovarsi del procedimento stabilito dall'articolo 914 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 74.

Gli estratti rilasciati dal conservatore del catasto non certificano della possidenza o della non possidenza, nè della realtà o entità della rendita; ma unicamente delle risultanze dei libri catastali.

Art. 75.

In ogni contratto che si riferisca a traslazione di proprietà o di possesso d'immobili, o a costituzione d'ipoteca, dee descriversi l'immobile caduto in contratto, darne i confini, e indicarne l'ultima intestazione portata da certificato recente del catasto.

Il certificato è allegato all'atto originale, e non può esser ommesso nelle copie autentiche dell'atto stesso, salvo unicamente il caso contemplato per la trascrizione dall'articolo 1946 del Codice civile.

Art. 76.

In caso di urgenza o d'impossibilità di avere il certificato del catasto, il notaio può procedere alla stipulazione facendo menzione di quel caso, e assumendo a suo carico e a sua responsabilità, di allegare entro venti giorni all'atto originale il certificato dell'ufficio del catasto, ove l'immobile è situato.

Art. 77.

Il notaio deve fare annotazione, in calce o in margine dell'atto originale, del giorno che ha presentata la domanda all'ufficio del catasto per avere il certificato, e del giorno che ha allegato il certificato all'atto originale.

La inosservanza di questo articolo o dei precedenti articoli 75 e 76, è punita con ammenda da lire 51 a lire 200.

Art. 78.

Il conservatore del catasto riceve mensilmente dal ricevitore del registro lo stato sommario degli atti registrati pubblici e privati, e delle successioni, che portino mutamento di persona nell'usufrutto o nella proprietà d'immobili.

Art. 79.

Il conservatore del catasto trasmette mensilmente al

ricevitore del registro lo stato sommario delle volture eseguite, e la indicazione dei documenti che ne furono il fondamento.

Art. 80.

Gli stati sommari indicati nei due articoli precedenti 78 e 79 non possono essere scambiati tra un ufficio e l'altro più tardi del giorno 10 del mese successivo.

Art. 81.

Il conservatore del catasto ed il ricevitore del registro verificano, sullo stato ricevuto, le contravvenzioni avvenute, e le notificano ai contravventori a norma delle leggi.

Art. 82.

Il conservatore del catasto consegna ogni anno, entro il mese di dicembre, al prefetto, acciocchè possa trasmetterli all'esattore delle tasse:

A) Il ruolo per l'anno venturo dei contribuenti dei terreni di ogni territorio comunale, e dell'estimo che a ciascun contribuente compete. Il ruolo è compilato sul libro delle volture pel catasto rurale.

B) Il ruolo per l'anno venturo dei contribuenti dei fabbricati di ogni comune e della rendita imponibile di ciascun contribuente. Il ruolo è compilato sul libro delle volture pel catasto della rendita dei fabbricati.

I ruoli si arrestano allo spoglio delle volture eseguite in quei libri a tutto il 30 di settembre.

Art. 83.

Il conservatore del catasto ritira quietanza dai privati sopra bullette a stampa delle notifiche ad essi fatte; e dagli uffici pubblici sulla minuta, che serba, degli stati e dei ruoli consegnati.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 84.

Nei primi quattro interi mesi dall'attuazione della presente legge le denuncie per le volture si possono presentare su carta libera agli uffici del catasto. La tassa per la voltura è ridotta a due quinti.

Art. 85.

Nei successivi quattro mesi le denuncie si debbono presentare su carta da bollo, e la tassa per la voltura è ridotta a tre quinti.

Art. 86.

Scorsi i due termini sopraccennati, le tasse e le multe entrano in vigore come alla tariffa.

Art. 87.

Nei casi di antico possesso, il possessore che dichiara di ignorare, o di non poter rintracciare il titolo del possesso, è ammesso a giustificarlo con atto di notorietà stabilito dalle deposizioni di quattro testimoni ricevute da notaro, e confermate da certificato rilasciato dall'ufficio municipale.

Art. 88.

Negli uffici ove sono regolari catasti, e l'abuso di omettere le volture non è passato in eccesso, i conservatori regolarizzano essi stessi le intestazioni, ottenuta per ogni rettifica l'autorizzazione del prefetto.

Dove per regolarizzarle occorra l'aiuto delle Giunte municipali, lo invocano per mezzo del prefetto.

Art. 89.

Nei comuni nei quali per diuturna omissione delle volture non si può risalire alle vecchie intestazioni, il prefetto, sopra verificaione di tale fatto, ordina una generale reintestazione dei possessori odierni a cura della Giunta municipale.

Art. 90.

La Giunta municipale redige l'elenco dei possessori sopra i registri comunali o sopra altri documenti, o notizie di fatti o denunce che le constino.

L'operazione deve essere condotta a termine nello spazio di un trimestre.

Art. 91.

La Giunta municipale tiene affisso per un altro mese nell'albo pretorio l'elenco come sopra redatto, ed invita gl'interessati a fornirle modo di rettificarlo.

L'elenco da essa stabilmente riformato sulle rettifiche è da essa trasmesso all'ufficio del catasto per la reintestazione.

Art. 92.

Entro un anno i conservatori registrano in un *libro supplementare* del catasto urbano tutti gli edifizii che trovano denunziati nel catasto della rendita dei fabbricati i quali non hanno riscontro nell'antico catasto urbano. Richiamano nel libro supplementare il libro e la pagina del campione della rendita dei fabbricati dove la partita è allibrata.

Il libro supplementare, per le partite che debbono allibrarvisi, è tenuto al corrente delle nuove denunce presentate o delle rettifiche di ufficio che abbiano dato luogo a voltura od a variazione nel campione della rendita dei fabbricati.

Art. 93.

Nella prima quinquennale revisione voluta dall'articolo 20 della legge 26 gennaio 1865 i conservatori tra-

scrivono in un *nuovo campione d'impianto della rendita dei fabbricati* i possessori dei fabbricati per ogni territorio, e pongono il nuovo campione in corrispondenza coll'antico catasto urbano e col catasto rurale. Rendono le intestazioni concordi, richiamando nel nuovo campione della rendita dei fabbricati il libro e la pagina dell'antico catasto urbano o del catasto rurale, dove la partita è allibrata.

Art. 94.

Tutte le multe incorse in virtù di disposizioni precedenti sono condonate, ed è fatta facoltà di riparare alle denunce ommesse di volture, o di rendite, con denunce che siano presentate a norma della legge presente.

Art. 95.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge ed all'annessa tariffa.

Art. 96.

La presente legge sarà attuata il in tutto il regno.

Tariffa.

TASSE.

Per le volture.

A. Tassa di voltura in un territorio comunale	L. 2 »
B. Voltura di partita, eseguita parte nel catasto rurale, parte nel catasto urbano (art. 33) »	3 »
C. Voltura di una stessa partita tanto in uno dei sopradetti catasti estimali, quanto nel catasto della rendita dei fabbricati (art. 33). . »	3 »
D. Variazione, giunta o correzione introdotta in una voltura	1 »

Pei certificati.

E. Certificato di *partita*, vale a dire dei numeri di mappa e dell'estimo catastale, appartenenti ad una determinata intestazione in un territorio comunale:

Per un numero solo di mappa, o pel primo numero di mappa	» 0 50
Per ogni due numeri successivi	» 0 05
Per ogni numero di confine	» 0 05
Per la indicazione (se sia richiesta) dei possessori attuali confinanti, per ogni numero di mappa corrispondente di confine	» 0 25

F. Certificato di *partita descrittiva* pei catasti privi di mappa:

Per un appezzamento solo, o pel primo appezzamento	» 1 »
Per ogni appezzamento successivo	» 0 25

Nelle provincie, dove l'imposta sui terreni è fondata sulla rendita denunciata, il certificato del catasto porta l'estratto della rendita denunciata, e delle indicazioni che accompagnarono la denuncia, identificanti la partita.

G. Certificato dei *passaggi* avvenuti in determinati numeri di mappa o appezzamenti di un territorio comunale, cominciando dall'epoca più antica della quale l'ufficio abbia notizie, ovvero da determinata epoca posteriore indicata dai

richiedenti, coll'estimo corrispondente ad ogni numero:

Per la prima intestazione	L.	0 50
Per ogni passaggio coll'indicazione dei titoli legali onde avvenne.	»	0 25

H. Certificato negativo di possesso in un territorio, o in più territori, o in tutti i territori comunali compresi nella circoscrizione dell'ufficio:

Per un solo catasto rurale dell'ufficio, o pel primo catasto rurale	»	0 50
Per ogni altro catasto rurale	»	0 10
Per il solo catasto urbano.	»	0 50
Pel catasto urbano in aggiunta al catasto rurale	»	0 20
Pel solo catasto della rendita dei fabbricati »		0 30
Pel catasto della rendita dei fabbricati in aggiunta ad altro catasto.	»	0 15

I. Certificato della rendita di un fabbricato o di un corpo unito di fabbricati in un comune:

Pel complesso della rendita denunciata e della rendita imponibile, o per un solo capo di rendita, o per la prima rendita particolareggiata	»	0 50
Per ciascuna rendita particolareggiata successiva	»	0 20

Per gli estratti di mappa.

L. Nel catasto rurale, compreso per ogni numero l'estratto dell'estimario (sommario, brogliardo:)

Per ricerca in ciascuna mappa al fine di redigere l'estratto	»	0 80
Per un numero di mappa solo, o pel primo numero di mappa	»	0 20
Per ogni numero attiguo	»	0 05
Per ogni ettare di superficie.	»	0 10

M. Nel catasto urbano, compreso per ogni numero l'estratto dell'estimario (sommario, brogliardo:)

Per ricerca in ciascuna mappa al fine di redigere l'estratto	»	0 80
Per un numero solo, o pel primo numero »		0 20
Per ogni numero di mappa attiguo	»	0 05

Nell'un catasto e nell'altro:

La semplice indicazione dei numeri di mappa di confine, importa per ogni numero. »	0 05
La indicazione (se sia richiesta) degli attuali possessori confinanti, importa per ogni numero corrispondente di confine. »	0 25

Le denunce delle volture si scrivono su carta da bollo da lire 0 50.

I certificati su carta da bollo da lire 1.

Gli estratti di mappa sono soggetti alla tassa del bollo in ragione della dimensione del foglio a tenore dell'articolo 9 del decreto 14 luglio 1866, numero 3122.

MULTE

che s'infliggono per omissione di ciascuna denuncia di voltura.

Immediatamente decorso il quadrimestre e pagabili nei dieci giorni dalla notifica al conservatore:

Al notaio (art. 39 e 42)	L. 20 »
Al cancelliere (art. 39 e 42)	» 10 »
All'usciera (art. 39 e 42)	» 5 »
Alla parte debitrice che aveva obbligo di farsi intestare al catasto (art. 27)	» 10 »

Scorsi i dieci interi giorni dalla notifica suddetta:

Alla parte debitrice che aveva obbligo di farsi intestare al catasto (art. 37, 39 e 42). » 20 »

Se in forza dell'articolo 33 è dovuta una tassa e mezzo, la multa cresce di una metà, e le lire 20 divengono lire 30, e così in proporzione.

COMPETENZE.

Competenza speciale dovuta al conservatore del catasto per *intera redazione* di ciascuna denuncia che gli sia stata volontariamente affidata L. 0 80

Competenza del conservatore di partecipazione alla tassa dei certificati *E, F, G, H, I*; i *due decimi della tassa.*

Competenza del perito d'ufficio di partecipazione alle tasse degli estratti di mappa *L, M*; i *sette decimi della tassa.*

Competenza del conservatore di partecipazione alle tasse degli estratti *L* e *M* per l'autenticazione che è tenuto ad appervi (art. 73) il *decimo della tassa*.

A beneficio delle finanze dello Stato sono:

Le tasse qualunque delle volture *A*, *B*, *C* e *D*;

I nove decimi delle tasse, sui certificati *E*, *F*, *G*, *H* e *I*;

I due decimi delle tasse sugli estratti di mappa *L* e *M*;

Le multe di ogni sorta.

MINISTERO DELLE FINANZE

SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEGLI AFFARI GENERALI

N.° 27640

385

Risp. a Nota

N.°

Div.°

Sezione

*P. N. 2067
Inv. n. 7.*

Firenze, addi 21. Maggio 1868

206

Oggetto

Progetto di legge N.° 7 sulle
rolture censuarie presentato
nella tornata del 7. Marzo 1867

*Commissione di Revisione
della Camera dei Deputati*

*Comunicat. della Commissione
del 25 maggio 1868.*

All' Onorevole
Suo Presidente della Camera
dei Deputati

Nella Tornata della Camera
dei Deputati del 30 Marzo 1867
il Ministro delle Finanze pre-
sentava un progetto di legge per ren-
dere obbligatorie le rolture censua-
rie, e per autorizzare il Governo So-
vrano a provvedere con Decreti Reali
alle norme e tariffe relative.

Interessando sommamente che
quel progetto riceva con la possibile
sollecitudine l'approvazione del
Parlamento, il sottoscritto pregò
l'onorevole Sig. Presidente della
Camera dei Deputati a volere af-
frettare il lavoro della Commissione
incaricata di riferire sullo stesso
ma medesimo.

Il Ministro
F. Finzi

[Decorative flourish]

Anticorruzione e promesse con reati decreti
alle autorità conciarie

Commissione

Verbale della seduta del 10 aprile 1867

Presenti e rappresentati degli uffici:

- 1.^o - Commisario Gallo di S. Maria
- 3.^o - " Maggarella
- 7.^o - " Mannetti
- 8.^o - " Silvasi
- 9.^o - " San Gregorio.

Après la seduta alle ore 12 1/2, si passò alla nomina del presidente. - 1.^o votazione, votanti 5; Maggarella voti 2, Silvasi 2, Marasoli 1; 2.^o votazione, votanti 5; Maggarella voti 3, Silvasi 1, Marasoli 1. - È proclamato Maggarella.

Si passò alla nomina del segretario: votanti 5; Gallo di S. Maria voti 3, Mannetti 1, Marasoli 1. - È proclamato Gallo di S. Maria.

Il presidente invitò i commissari a leggere il mandato antecorruptio degli uffici e le idee in questi sviluppate; e per gli uffici in cui non sono presenti i commissari, supplire solo per leggere i verbali della seduta in un deliberazione sull'argomento. Nel verbale dell'Ufficio 8.^o risulta che quindi si opinò di respingere la legge, ma non si è legge nella idea spiegare le cause della sua reiezione. Nel complesso delle espressioni dei commissari e dei verbali degli altri uffici risulta che in tutti, meno il 6.^o prevalse l'idea di accettare il concetto della legge e quindi l'art. 1.^o che si inserisce, salvo ad abbinare quest'epoca di cui dettano commissione la sostanza; prevalse l'idea di respingere il 2.^o art. e di promulgare invece e in forma della legge la direttiva di rinviare la pena, le tariffe in cui quelli attuali, se sono,

Successivamente il presidente nota come la direttiva del 1891 mandata a
le altre regioni Conf. Offici, per la necessità di fornire
loro le nuove leggi le regole le colture catastali, ma una
legge non può rinviare in ritardo, propone quindi che si
scelga un membro della Commissione, un ufficiale d'
carica di redigere.

Alzani invece propone che prima si dica al ministro la
motivazione delle sue idee in materia.

San Gregorio appoggia la proposta Alzani.

Picchi se non che l'approvazione del pari. Si ricorda come l'atto
già ministeriale, i decreti che esistono già in proposito
un regolamento stato presentato al Consiglio di Stato
e propone che si abbia comunicazione in particolare
anche di questo. Dopo le imminenti ferie pasquali si
tratterà ^(intraprendere) fase ^{inferiore} la discussione in base a qualche progetto
concreto.

Mannetti propone che il presidente, appena avuta la comunicazione
dal ministero, lo esamini e vi aggiunga le sue osservazioni.

Alzani entra in una parola in merito, rimettendo l'opportunità di
di dell'opera di notai e delle autorità giudiziarie, e
in appoggio a tutte le disposizioni del regolamento vigente
nelle provincie ex-parti fieri.

Messa ai voti che proposta Alzani sulla modificazione Picchi è
tutto da tutti, e si inserisce al segretario di scrivere

per chiedere le desiderate comunicazioni.

Il Presidente di convocare la Commissione il venerdì dopo l'uscita
alle otto di sera, sempre che per quel giorno sia ten-
nuto il progetto della Camera.

Il Presidente ringrazia e si congeda.

Luigi di S. Giuliano

17. gennaio 1868.

Commissione
della legge n. 2
legge n. 1.

Proprietà
M. M. M. M. M. M.
Anziani
Silenziosi

9/68

La Commissione non opera in nessun caso di
vizi di forma, e si occupa di tutto ciò che
conviene all'interesse pubblico, e si occupa
non di interpretare di istruzione, e si occupa

22. 9.
Proprietà
M. M. M. M. M. M.
Anziani
M. M. M. M.
Silenziosi

Il legge un piano di legge di legge
il quale titolo riguarda al titolo della legge
legge di legge di legge di legge di legge
altri titoli - tutte forme della legge - tutte
delle e delle e delle - tutte obbligazioni degli uffici
proprio alla competenza dei capi - e delle e delle
vizi di forma.

La Commissione allora dovrà per il suo procedimento
dell'interesse pubblico e per il particolare del
progetto.

1868

12 febbraio

Assente

Presenti: Mazzarella Pres.

Costi seg.

Silvani

Torregiani

Quantunque la comm. non sia in numero per non sprecare tempo e obviare le rilogine di Costi
intorno alle pratiche del Min. delle Finanze ed ai verbal. della commissione ministeriale
risale da loro il ^{primo} ~~restante~~ ~~relativo~~ progetto di regolamento per i contatti più frequenti; e
di Silvani intorno agli studi da lui fatti e ad un primo schema di legge, di cui
legge la prima parte. Quindi si prega il Silvani a completare i suoi studi e
ultimare lo schema, e si fissa per nuova adunanza il 4 marzo.

4 marzo

Presenti: Mazzarella pres.

Costi seg.

L'assenza di tutti gli altri membri, e particolarmente del Silvani, che avrebbe assai
importante rende impossibile ogni lavoro per oggi. Si continuerà nuova riunione
l'accordo col Silvani.

6 aprile

Presenti: Mazzarella Pres.

Marsico

Costi seg.

L'assenza degli altri membri e particolarmente del Silvani, come sopra rende
impossibile il lavoro. Si differisce ad altra riunione.

Il 25 Maggio 1868.

Convocata la Commiff. per le 10 $\frac{1}{2}$ antim.

Intervenuti Silvani, Mannetti, Mazzarella, ~~et~~

~~et~~ Pöth Magnani

Il presidente legge il progetto di legge da lui redatto

Riconvocata la Commiff. per la sera del
med. giu 25 Maggio 1868.

Intervenuti Silvani, Mannetti, Mazzarella,

Mario, Pöth de Bianchi

Il presidente rilegge il suddetto progetto di legge

Lu: 48: 7.

All' Onorevolto signor
Ministro delle Finanze.

Firenze 18 aprile 1867

Signore,

La Commissione parlamentare incaricata di riferire intorno al Progetto di legge N. 7 per l'autorizzazione di procedere con decreti reali alle colture censuali in tutto il Regno, dopo essersi costituita in seduta privata, e aver presa cognizione dei deliberati dei diversi Uffici, ebbe a convenire che, ad eccezione d'un solo Ufficio, il quale opinò riserbamente per rispetto della proposta, senza che se ne avessero i motivi per l'assenza del suo commissario, gli altri Uffici tutti unanimesi nell'opinione, che il concetto fondamentale del Progetto fosse da approvarsi, perché utilissimo e quasi necessario a scongiurare le denunce dei mutazioni di proprietà; ma che le norme per tali denunce, e le pene per controposti, e le tariffe dovessero figurare come parte integrante della legge, lasciando ai decreti reali la sola modalità regolamentarsi. La Commissione adunque, per corrispondere all'incarico affidatole, deve attendere alla compilazione d'una schiama di legge. Ma prima di avvingersi al lavoro, la Commissione, nel più vivo desiderio di farsi d'accordo colle V. Illustrate, e di prevenire discussioni inutili e lungaggini, ha nel intento di profittevole dei suoi lavori, ed esiste il Ministero avrà raccolto e dei molti studi che senza dubbio avrà fatto in proposito, liberò involgervi alle V. Illustrate e pregarla di comunicarle le sue istigazioni in materia, o tutti i documenti che ravvisasse opportuni, e in particolare il Regolamento per la costruzione del catasto dei fabbricati, già presentato all'esame del Consiglio di Stato, di cui è cenno nella relazione che precede il Progetto.

La Commissione desidera tenere la prossima seduta nella sera del 26 corr.

Colla massima osservanza, di Lei ecc. ecc.

Per incarico del Presidente della Comm.

il Segretario Sup. Luigi de' Pisanis de' Giusi

MINISTERO DELLE FINANZE

SECRETARIATO GENERALE

DIVISIONE PRIMA

N. " "

Oggetto

Progetto di legge per provvedere
alle volture censuarie

Rispi a nota 29 aprile 1867

N. 992

Firenze, addi 27 Maggio 1867

264

P. N. 870.
L. N. 1027.

Adorando all'archivista
fatta colla controfirmata nota
dell'Onorevolissimo Sig. Presidente
a nome della Commissione incarica-
cata dell'esame del progetto di legge
per provvedere con reali decreti alle
volture censuarie, il sottoscritto si
pregia di inviargli atti & esem-
plari del regolamento per la conserva-
zione del catasto, dolente di non
poter mandargliene maggior nu-
mero di copie fino a che non si sia
fatta la ristampa.

I verbali della Commis-
sione istituita per la compilazione
del regolamento stesso, saranno quanto
prima trasmessi a codest'ufficio di
Presidenza.

Rinuncia allo scimento
di non potere per ora recarsi egli

Ufficio di Presidenza
della
Camera dei Deputati

stesso nel seno della Commissione della Camera,
ma qualora la medesima desiderii (come pare accen-
ta nella nota 20 aprile n. N. 973) di profittare dei dati e
degli studj fatti sopra questa materia dal Ministero
lo scrivente metterà a disposizione della Commissione
l'Ispettore Centrale sig. cav. avv. Plebano, il qua-
le potrà fornire tutti quei schiarimenti di cui sarà
richiesto e che varranno a rendere più agevole
il compito della Commissione medesima.

Il Ministro

Ferrara

MINISTERO DELLE FINANZE

SECRETARIATO GENERALE

DIVISIONE PRIMA

N.:

Oggetto

Firenze, addì 24 Aprile 1867.

256

*C. M. 609.
S. M. 1000
S. M. 1000
S. M. 1000*

Prospetto annesso vol. 14 n. 943.

*Il sottoscritto a. fregio di trasferire
ad onore del Sig. Prosperi il Regolamento
relativo alla Compagnia del Carboni, della
medesima e dei fabbricati che gli vennero richiesti
colla nota contrasobstante per la Compagnia
ed incaricato di riferire intorno al progetto
As. S. per l'autorizzazione di procedere con
S. S. alle volture comprese.*

*Le ragioni che determinarono le dispo-
sizioni contenute nei diversi articoli di
questo regolamento sono ampiamente svolte
nei verbali della Commissione appostamen-
te istituita per la compilazione del rego-
lamento suddetto, e lo scrivente non ha
difficoltà alcuna di comunicarle alla Com-
missione della Camera anche questi ver-
bali quando la medesima lo veda neces-
sario e gliene farò richiesta.*

*residente
della Camera dei Deputati*

*Il Ministro.
Ferrara*

21: Magn.

Caro Collega

È proprio tutto nel libro
del Destino che io bello mancaro
quando si raduno la Com.
impune per Dentore - il -
progetto di legge sulle culture
Catastali. Sono appuntarsi
dalla Camera a cura di S. ;
Lari libro de' giornali in
tempo per apparire il
buono e l'operato dei Collegi,
abstem' istante.

per conto di lei

P. Dorsiero

My dear
Mr. Prof. - I have been
the same

211

REGOLAMENTO

PER LA

CONSERVAZIONE DEL CATASTO

delle Rendite dei Fabbricati.



bo quozzozzoq uuzaria noq uilbuoz uilibz ozozqozno H
ozozozoz ozozozoz noq ozozoz ozozozoz
ozozozozoz ozozozoz ozozozozoz ozozozozoz

REGOLAMENTO

per la conservazione del Catasto delle rendite dei fabbricati.

Il presente regolamento ha per oggetto la conservazione del Catasto delle rendite dei fabbricati, e la sua pubblicazione in tutti i comuni del Regno.

TITOLO I. — CAPITOLO UNICO.

Matrice di Catasto delle rendite dei fabbricati.

Il presente regolamento ha per oggetto la conservazione del Catasto delle rendite dei fabbricati, e la sua pubblicazione in tutti i comuni del Regno.

Art. 1.

Il censimento delle rendite dei fabbricati formato secondo la legge 26 gennaio 1866, N° 2136 verrà riassunto in tanti registri quanti sono i comuni del regno.

Ciascun registro avrà tanti articoli quanti sono i possessori e proprietari di fabbricati; gli articoli si succederanno con ordine alfabetico del cognome degli intestati.

Coerentemente al disposto dell'art. 65 del regolamento 25 maggio 1865, N° 2318, ogni articolo indicherà la ubicazione o situazione, il numero civico, il numero della mappa topografica, e dove questa non esiste il numero del catasto precedente, e la rendita imponibile di ciascun fabbricato costituenti il possesso dell'intestato, non che la natura e le condizioni speciali di questo possesso.

Art. 2.

Questo registro sarà formato come al modulo A annesso al presente regolamento che viene surrogato al modulo S annesso al regolamento 25 maggio 1865; e dovrà presentare oltre la rendita di ciascun fabbricato

il complesso della rendita per ciascun possessore, ed infine il totale per ciascun comune.

Il registro così formato ha il nome di *matrice di catasto*.

Art. 3.

Le matrici saranno formate cogli elementi risultanti dalle schede di dichiarazione e dalla tabella modulo G compiutasi in esecuzione del regolamento 25 maggio 1865, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Quando nelle schede o nelle tabelle non risultino tutti gli elementi necessari alla compilazione della matrice, giusta il precedente art. 1. L'Agente delle tasse richiederà gli opportuni schiarimenti ai rispettivi possessori e proprietari.

Le matrici dovranno essere compiute entro quattro mesi dalla data del presente regolamento.

Art. 4.

Le costruzioni che furono comprese nella tabella delle rendite accertate per l'imposta sui fabbricati, perchè situate in centri di comuni o casali sebbene avessero gli altri elementi per essere dichiarati rurali, potranno essere discaricate dalla tabella medesima, e non saranno riportate nella matrice quando sia dimostrato che la loro rendita trovasi compenetrata in quella dei terreni cui le costruzioni avanti indicate servono.

Potranno a tal uopo gli interessati entro il periodo di giorni 30 dalla pubblicazione del presente regolamento presentare apposita dimanda in carta da bollo di cent. 50 al direttore delle tasse e del demanio nel distretto del quale il fabbricato o fabbricati si trovano.

La decisione del direttore delle tasse e del demanio sarà col mezzo dell'agente delle tasse comunicata ai reclamanti, i quali avranno il diritto di appellarsene entro 20 giorni successivi all'avuta notificazione al ministro delle finanze, il giudizio del quale sarà definitivo.

Art. 5.

Fatta la pubblicazione ed eseguite le altre formalità prescritte dall'art. 66 del regolamento 25 maggio 1865, le matrici saranno restituite alle rispettive agenzie, le quali esclusivamente sono incaricate di custodirle e tenerle in giorno.

Nulla è innovato di quanto è disposto dagli articoli 67 e 68 del precitato regolamento 25 maggio 1865.

TITOLO II.
MUTAZIONI DI PROPRIETÀ

CAPITOLO PRIMO.

Obbligo delle dimande di mutazione.

Art. 6.

I fabbricati e qualunque altra stabile costruzione soggetta all'imposta stabilita dalla legge 26 gennaio 1865 N° 2136, debbono sempre essere intestati nei registri censuari al vero ed attuale possessore di essi.

Art. 7.

Nel libro del catasto saranno in articoli distinti intestati non solamente i possessori del fondo, ma tutte le persone che abbiano diritti di proprietà sul fondo stesso.

Art. 8.

Chiunque acquista per successione, contratto, sentenza od altro titolo il possesso od un diritto di proprietà su d'un fabbricato dovrà nel termine di tre mesi dalla data del seguito acquisto denunciare questo all'agente delle tasse del distretto nel quale il fabbricato o fabbricati si trovano mediante regolare domanda per il relativo trasporto in testa propria.

Non sono esenti da tale obbligo coloro che acquistano la proprietà con patto di riscatto, od il possesso mediante locazione eccedente il novennio.

Sono pure sottoposti all'obbligo della voltura i passaggi dell'enfiteusi quand'anche in linea ascendente; come la consolidazione dell'utile col diretto dominio.

Art. 9.

Chi acquista un fondo urbano per persona da dichiararsi è tenuto a fare eseguire il trasporto in testa propria, quando nel termine di mesi tre dal giorno dell'acquisto non abbia avuto luogo la dichiarazione della persona a cui favore fu fatto l'acquisto.

Per questa il termine utile per la domanda di voltura decorrerà dal giorno della seguita dichiarazione.

Art. 10.

Quando si tratti d'un fondo posseduto in condominio da più persone, il condomino il quale, sia per contratto,

sia per successione acquisti la parte dall'altro o dagli altri condomini è tenuto a farne eseguire il trasporto.

Art. 11.

La domanda di trasporto fatta da uno dei compositori o comproprietari di un fabbricato indiviso vale per eseguire la voltura in testa a tutti.

Art. 12.

Negli atti di divisione quando siano enunciati tutti i dividendi e specificate le parti dello stabile loro assegnate, sebbene uno solo domandi il trasporto della quota propria, dovrà l'agente eseguire tante volture quanti sono i dividendi.

I relativi diritti saranno pagati da chi fa la domanda, salvo il rimborso verso gli altri.

Art. 13.

Colui, che con unico atto acquisti da più persone uno o più fabbricati posti nello stesso comune potrà fare una sola domanda di voltura; ma dovrà pagare tante tasse di voltura quanti sono i proprietari o possessori, che in articoli distinti erano in catasto intestati prima dell'acquisto da lui fatto.

Art. 14.

In caso di possessi dubbi e litigiosi sarà obbligato a chiedere il trasporto quegli che pagò per ultimo la imposta. Si aggiungeranno in tal caso nell'intestazione le parole *possesso contestato*.

Art. 15.

Agli amministratori di qualsivoglia fondo urbano spettante a qualsiasi ente morale, stabilimento di culto, istruzione o beneficenza pubblica corre l'obbligo di domandare e fare eseguire l'intestazione del fondo in testa dello stabilimento cui appartiene.

Art. 16.

Saranno egualmente tenuti a quanto sopra gli investiti di patria potestà, i tutori e curatori di pupilli, interdetti e simili per gli immobili urbani compresi nel patrimonio da loro amministrato.

Art. 17.

L'erede col beneficio dell'inventario è obbligato a fare eseguire il trasporto in testa propria coll'indicazione di tale sua qualità.

Il termine utile per la domanda di voltura decorre dal giorno dell'accettazione dell'eredità.

I beni dei quali non sia noto l'erede si intesteranno *eredità giacente* col nome e cognome di quello da cui venne lasciata e dell'amministratore.

Art. 18.

Quando si acquisti in via di aggiudicazione, per sentenza o per pubblico incanto, il trimestre utile di cui all'art. 8 decorre dal giorno dell'immissione in possesso.

Art. 19.

Quando il venditore con patto di riscatto abbia rinunciato a tal suo diritto, o sia trascorso il termine utile stabilito, sarà fatta annotazione della cessazione dietro domanda dell'acquirente.

CAPITOLO SECONDO.

Forma della domanda per la mutazione di proprietà.

Documenti di cui deve essere corredata.

Art. 20.

La domanda del trasporto (Mod. B.) dovrà essere distesa su carta bollata da cent. 50, e dovrà esprimere nome, cognome e paternità del nuovo possessore od avente diritto di proprietà sul fondo urbano, e se trattasi di donna maritata anche quello della famiglia del marito; il comune e la contrada, regione, sezione, il numero civico di ciascun fabbricato costituente la possidenza soggetta al trasporto, i numeri di mappa se questa esiste, e la rendita imponibile, avvertendo che una domanda non può comprendere fabbricati posti in diversi comuni.

Dovrà inoltre esprimere il nome della persona cui trovasi attualmente intestato il fabbricato, e citare il titolo di proprietà o possesso, in virtù del quale viene chiesto il trasporto.

Art. 21.

Si presenteranno colla domanda i documenti comprovanti il diritto di proprietà, od il possesso attuale del fondo urbano nella persona che ne domanda il trasporto, non che i documenti dei passaggi intermedi di cui fosse stata omessa la voltura, senza pregiudizio delle multe da infliggersi ai precedenti possessori o

8
proprietari che abbiano contravenuto all'obbligo di
voltura. **Art. 22.**

I documenti di cui all'art. precedente, sono tutti
quelli che a tenore delle vigenti leggi civili valgono
a provare il passaggio della proprietà o del possesso.

Quando però si trattasse di eredità intestata ed il
fabbricato o fabbricati ereditari abbiano in complesso
una rendita minore di lire venti, basterà a far prova
di passaggio un certificato del sindaco comprovante la
qualifica ereditaria nella persona chiedente il trasporto.

Gli atti che debbono far corredo della domanda di
voltura, eccettuati gli attestati di cui sopra, dovranno
essere muniti di un certificato di registrazione a norma
delle vigenti leggi sulla tassa di registro.

Varranno per gli effetti della voltura al pari degli
originali, le copie degli atti suddetti sempre quando
siano conformi al disposto degli articoli 1333 al 1339
del codice civile.

Art. 23.

L'agente riconosciuta l'attendibilità degli atti emet-
terà in calce alla domanda la dichiarazione della lega-
lità dei medesimi per effetto della voltura, ed eseguito
il trasporto li restituirà alle parti con dichiarazione
nell'atto stesso della operata mutazione.

CAPITOLO TERZO.

*Ammonde e multe a carico dei contravventori al-
l'obbligo delle volture e prescrizioni speciali ad
esse inerenti.*

Art. 24.

Gli acquirenti per qualsiasi titolo del dominio della
proprietà o del possesso di uno stabile urbano che
non ottemperino all'obbligo della domanda della cor-
rispondente mutazione nei modi e termini prescritti
al capitolo II del presente titolo incorreranno nella
multa del doppio della imposta d'un anno dovuta sullo
stabile o stabili che sono oggetto della contravvenzione.

Potrà l'alienante nel caso in cui l'acquirente non si

curi di fare eseguire la voltura, farne in nome ed a spese di lui la relativa domanda.

Art. 25.

Nella stipulazione degli atti importanti traslazione di qualche diritto di proprietà o di possesso di un fabbricato, dovranno i notai allegarvi sempre un estratto catastale di data recente dal quale risulti la situazione catastale del fabbricato stesso, e la identità della persona che è nei libri censuari intestata con quella che stipula l'atto di traslazione.

Le stesse prescrizioni hanno luogo per le scritture private, sotto la responsabilità dei contraenti.

Art. 26.

I notai che non ottempereranno al disposto dell'articolo precedente incorreranno nella multa di L. 100.

Quando la mancanza di un certificato catastale abbia luogo in una scrittura privata, andranno soggetti insieme ed in solido l'alienante e l'acquirente all'amenda di L. 50.

Art. 27.

I ricevitori del registro non più tardi del giorno cinque di ciascun mese rimetteranno agli agenti delle tasse una nota degli atti e contratti registrati nel mese precedente, i quali portino mutazioni di proprietà o possesso di fondi urbani situati nel distretto di ciascuna agenzia.

Questa nota conterrà la indicazione del comune nel quale lo stabile venduto è situato, della data dell'atto e contratto, del cognome e nome del notaio, quando trattisi d'atto pubblico, del nome e cognome dell'acquirente e di quello che ha cessato di possedere, della qualità e quantità dello stabile in termini catastali, dell'estratto da cui questi termini furono desunti.

Quando nell'atto mancassero i dati catastali e l'estratto cui riferirsi per la deduzione dei medesimi faranno di ciò annotazione.

Questa nota sarà compilata come al modulo C.

Art. 28.

L'agente delle tasse, avuta la nota di cui nel precedente articolo farà nell'apposita colonna di essa annotazione delle volture eseguite, di mano in mano che gli vengano presentate le relative domande.

Trascorsi due mesi dalla data di ciascuno di tali atti, senza che la relativa domanda di voltura sia stata presentata, l'agente delle tasse inviterà il nuovo pos-

sessore o proprietario che gli risulta dalla nota del ricevitore del registro, all'adempimento dell'obbligo suo, indicandogli il giorno col quale scade il termine utile per la domanda di voltura e la multa a cui andrà sottoposto in caso di non adempimento.

Questo invito sarà formato come al modulo D.

Art. 29.

Trascorso il termine utile per la domanda di voltura l'agente delle tasse intimerà al contravventore la multa di cui all'art. 24.

Quando per mancanza delle necessarie indicazioni non si possa conoscere la imposta dovuta dallo stabile oggetto della contravvenzione per liquidare a norma del succitato art. 264 la multa, questa sarà stabilita nella somma fissa di L. 50, salvo il supplemento da liquidarsi giusta l'articolo stesso.

Art. 30.

Quando negli atti presentati a corredo di una domanda di voltura manchino le indicazioni necessarie per stabilire l'identità del fondo oggetto del contratto con quello iscritto in catasto, oppure non risulti l'identità tra l'alienante e l'intestato in catasto, l'agente delle tasse riterrà la domanda e restituirà per mezzo del sindaco i documenti a chi li ha presentati; invitandolo a produrre gli altri documenti e le prove che ancora occorressero a fare regolarmente la voltura.

Siffatti documenti e prove dovranno essere presentati entro il periodo di un mese dal giorno in cui scade il termine per la domanda di voltura. Trascorso senza effetto tale termine, la domanda di voltura si intenderà come non avvenuta, e l'agente delle tasse procederà all'intimazione della multa di cui agli articoli 24 e 29.

Art. 31.

Le disposizioni di cui al precedente articolo non escludono l'applicazione delle multe stabilite dall'articolo 26, quando gli atti presentati a corredo della domanda di voltura sono mancanti dell'elemento prescritto all'art. 25.

Art. 32.

Se non ostante l'applicazione della multa, la domanda di voltura non viene presentata, o non vengono prodotti i documenti e le prove richieste a termini dell'art. 30, l'agente delle tasse farà a spese del contravventore gli atti, e si procurerà i documenti necessari perchè la voltura possa aver luogo.

Art. 33.

Le multe saranno intimatè e dichiarate dagli agenti in via amministrativa e verranno esatte entro 30 giorni per mezzo degli agenti della riscossione delle tasse dirette coi modi e privilegi dell'imposta erariale.

L'intimazione delle multe sarà fatta dall'agente mediante consegna al contravventore di un avviso modulo E, da farsi col mezzo del cursore comunale.

Art. 34.

Gli eredi di un contravventore alle volture non saranno tenuti alla multa, se non nel caso in cui consti che il contravventore era incorso nella multa, e che questa gli era stata ufficialmente intimata avanti la morte.

Art. 35.

Se un fondo fosse passato successivamente in diversi possessori i quali non avessero adempito all'obbligo della voltura, la multa è dovuta da ciascun contravventore che non ha fatto la dorzanda di voltura dopo tre mesi dal rispettivo acquisto.

Art. 36.

Il prodotto delle multe andrà per un quinto a favor dell'agente, e per quattro quinti a favor dell'erario.

Di queste multe si terrà apposito registro di Mod. F.

CAPITOLO QUARTO.

Reclami contro le multe e relativa procedura.

Art. 37.

Contro l'applicazione delle multe è ammesso il reclamo in via amministrativa innanzi al direttore delle tasse e del demanio.

Il termine perentorio a reclamare è di giorni 20 dalla data della seguita intimazione della multa.

La presentazione di un tale reclamo dà luogo alla sospensione dell'esazione della multa.

Art. 38.

Il reclamo esteso in carta bollata da centesimi 50 sarà presentato all'agente delle tasse da cui pervenne la relativa intimazione.

L'agente delle tasse lo trasmetterà colle sue osservazioni entro il più breve termine al direttore delle tasse e del demanio.

Art. 39.

La decisione del direttore delle tasse e del demanio sarà comunicata all'agente delle tasse.

Art. 40.

L'agente informerà il reclamante dell'esito del ricorso, ed il medesimo avrà facoltà di appellarsi al ministro delle finanze entro il termine di giorni trenta dal giorno dell'avuta comunicazione.

TITOLO III.

MUTAZIONI D'IMPONIBILE.

CAPITOLO PRIMO.

Mutazioni d'imponibile per aumento o diminuzione nei fabbricati.

Art. 41.

Chiunque mette mano ad erigere un fabbricato od ampliare, sia in pianta sia in elevazione, un fabbricato già esistente, dovrà darne avviso al sindaco del comune, entro il territorio del quale il fabbricato deve elevarsi od esiste.

Art. 42.

I proprietari, possessori amministratori di fabbricati od altre costruzioni di nuova erezione, come dei fabbricati ampliati in pianta od in elevazione sono obbligati, appena la nuova fabbrica o parte di fabbrica è resa abitabile o servibile all'uso cui è destinata, di darne avviso al sindaco del comune, e ritirare dal medesimo una scheda, mod. G, per fare la dichiarazione prescritta dalla legge 26 gennaio 1865 e dal relativo regolamento 25 maggio stesso anno.

La scheda dovrà dal dichiarante essere restituita al sindaco entro un mese dal giorno in cui la ritirò, debitamente riempita secondo le indicazioni nella scheda medesima segnata.

Art. 43.

I contravventori al disposto dell'art. 42 saranno soggetti alla multa stabilita all'articolo 8 della succitata legge 26 gennaio 1865.

Un quinto di detta multa andrà a profitto del comune.

Art. 44.

La giunta municipale terrà presso di sé un registro del modulo H per la regolare registrazione delle due specie di avvisi di cui agli articoli 41 e 42.

Alla fine di ciascun mese la Giunta farà un estratto di quegli articoli che hanno avuto il loro adempimento mediante il ritorno della scheda, e di quelli per i quali i possessori sono in mora a senso dell'art. 42 del presente regolamento, e lo trasmetterà in un colle relative schede all'agente delle tasse. Quando nel mese non abbia avuto luogo alcuna innovazione sui fabbricati, trasmetterà all'agente rapporto negativo.

Art. 45.

Indipendentemente dall'avviso che i proprietari sono obbligati a dare, a norma dell'articolo 41, le giunte municipali dovranno con quelle cautele e misure edilizie che crederanno opportune tenersi al corrente delle variazioni che avvengono nei fabbricati civili e rurali del comune, e darne conoscenza all'agente delle tasse contemporaneamente all'invio della nota di cui all'articolo precedente.

Art. 46.

L'agente delle tasse cogli elementi che gli verranno forniti da ciascun comune e con quelle notizie che avrà potuto direttamente raccogliere, inizierà immediatamente e proseguirà sino alla fine il processo di accertamento delle rendite che dovrà essere eseguito colle norme stabilite dagli articoli 10, 11, 12, 13 della legge 28 giugno 1866, N° 3023 sui provvedimenti finanziari e relativo regolamento.

Per i morosi farà la dichiarazione d'ufficio e conterà la multa ai termini del succitato art. 8 della legge 26 gennaio 1865.

Alla stessa multa saranno eziandio soggetti quei possessori, le cui dichiarazioni a termine del sopracitato articolo risulteranno infedeli.

Art. 47.

Ove occorra, all'uopo di formarsi il necessario criterio sulla rendita del fabbricato, l'agente delle tasse ha facoltà di visitarlo personalmente o di farlo visitare da

un perito, come pure è in facoltà di chiamare presso di sé il contribuente per quegli schiarimenti che fossero necessari al regolare ed esatto accertamento dello stabile e della rendita.

L'invito al contribuente sarà fatto mediante la consegna dell'avviso mod. I.

L'opposizione all'accesso e visita del fabbricato e la mancanza, senza legittima e giustificata ragione, all'invito di accedere all'ufficio dell'agente, tanto in questo caso come in qualunque altro in cui trattisi di accertamento od appuramento di rendita urbana imponibile, saranno soggetti all'ammenda fissata dall'art. 42 del regolamento 25 maggio 1865.

Art. 48.

Accertata la rendita in modo definitivo e colle norme avanti indicate, l'agente introdurrà nei registri censuari il nuovo imponibile se trattisi di fabbricato di nuova costruzione, o l'aumento di rendita a carico del fabbricato aumentato.

Art. 49.

Per due anni, da calcolarsi a termine dell'art. 18 della legge 26 gennaio 1865 (1), tanto i fabbricati di nuova costruzione come gli aumenti in pianta o in elevazione saranno esenti dall'imposta.

La data da cui decorrerà la esenzione sarà quella accertata dalla giunta municipale e notata alla colonna del registro mod. H di cui all'art. 44 del presente regolamento.

Nell'avviso che darà l'agente al possessore della nuova rendita definitiva o di quella aumentata, per la quale trovasi in catasto il suo fabbricato, verrà pure notificata la data da cui si computa il tempo della esenzione e l'anno in cui la relativa rendita diverrà tassabile.

Art. 50.

Per le radiazioni o riduzioni della rendita imponibile in causa di demolizione o ruina totale o parziale di un fabbricato, autorizzate dall'art. 19 della legge 26 gennaio 1865, i possessori dovranno presentare domanda in carta bollata da cent. 50 al rispettivo agente delle tasse.

(1) Il modo di computare i due anni in base all'art. 18 della legge trovasi esplicitamente indicato nella circolare del Ministero delle finanze, direzione generale delle tasse e del demanio in data 19 settembre 1865, N. $\frac{261}{16}$.

In tale domanda sarà indicato il comune in cui trovavasi il fabbricato, la contrada, rione o sezione, il numero civico e la rendita per cui figurava a catasto, dimostrando, nel caso di demolizione o ruina parziale, la parte di rendita di cui si chiede la radiazione.

Verrà allegato alla domanda un certificato in carta semplice del sindaco della seguita demolizione o ruina.

Sarà in facoltà dell'agente di constatare, o far constatare da perito la demolizione o ruina di cui sopra.

Art. 51.

Quando vi sia differenza fra la rendita della quale, per conseguenza della demolizione, il contribuente ha chiesto la radiazione e quella che l'agente delle tasse crederebbe di doversi radiare, ne sarà dall'agente medesimo dato avviso al contribuente mediante invio di nota conforme al modulo K.

Art. 52.

Il contribuente avrà la facoltà di ricorrere contro l'avviso dell'agente delle tasse alla commissione di sindacato nel termine di giorni venti; e si seguirà per la definitiva determinazione della porzione di rendita da radiarsi lo stesso procedimento indicato al precedente articolo 46.

CAPITOLO SECONDO.

Mutazione d'imponibile per aumento o diminuzione di rendita — Errori materiali.

Art. 53.

Può farsi luogo a mutazione nell'imponibile di fabbricati quando sia intervenuta qualche causa che ne abbia aumentata o diminuita la rendita.

L'aumento o la diminuzione debbono essere almeno di un terzo.

Sono ammessi però sino a tutto il 1867 anche gli aumenti o diminuzioni di un quarto.

Art. 54.

Quando a giudizio dell'agente delle tasse la rendita di un fabbricato sia aumentata a senso dell'articolo precedente, egli attribuirà al fabbricato stesso il congruo aumento e ne darà partecipazione al possessore con l'avviso di modulo L.

Art. 55.

All'incontro il contribuente è ammesso a dimostrare che la rendita del proprio fabbricato è diminuita nella proporzione di cui all'art. 53 ed a chiedere la corrispondente diminuzione nella base dell'imposta.

Art. 56.

Per il definitivo accertamento dell'aumento e della diminuzione avanti accennata, quando vi sia dissenso fra l'agente delle tasse ed il contribuente, si farà luogo a quello stesso procedimento di cui al precedente articolo 46.

Art. 57.

Gli errori materiali che si scoprissero nei registri censuari, per cui risulti alterata una rendita imponibile, verranno dall'agente corretti o d'ufficio o d'appresso domanda del contribuente interessato, previa però sempre autorizzazione del rispettivo direttore delle tasse.

TITOLO IV. — CAPITOLO UNICO.

Decorrenza dell'imposta in corrispondenza alle seguite mutazioni di proprietà e variazioni nell'imponibile.

Art. 58.

Nei ruoli d'imposta di ciascun anno avranno effetto le sole mutazioni di proprietà che sieno state regolarmente richieste giusta il disposto dei precedenti articoli, sino a tutto settembre dell'anno precedente.

Art. 59.

Ugualmente le variazioni nell'imponibile che avranno effetto nei ruoli di ciascun anno saranno quelle soltanto che siano state definitivamente accertate giusta il disposto del presente regolamento alla fine di settembre dell'anno precedente.

Anche le rettificazioni di errori materiali non avranno effetto sui ruoli dell'esercizio in corso, se non quando siano state chieste prima della fine del mese di settembre precedente.

Art. 60.

Per l'intervallo di tempo che corre tra l'accertamento delle variazioni nell'imponibile e le loro ri-

sultanze nei ruoli, si farà luogo a rimborso della proporzionale rata d'imposta, quando le variazioni portino diminuzione d'imponibile.

Quando si tratti di aumento, l'imposta proporzionale all'accennato intervallo di tempo sarà conteggiata nei ruoli dell'anno successivo.

Per la esecuzione di questa disposizione, sarà emanata apposita istruzione.

TITOLO V. — CAPITOLO UNICO.

Registrazione delle mutazioni di proprietà e delle variazioni nell'imponibile.

Art. 61.

In appositi registri mod. M, l'agente delle tasse noterà giornalmente, coll'ordine preciso in cui gli vengono presentate, le domande per mutazioni di proprietà o per variazioni d'imponibili.

Art. 62.

Le mutazioni di proprietà, come le variazioni d'imponibile si fanno sulla stessa matrice del catasto.

Le mutazioni di proprietà hanno luogo mediante la doppia operazione: di *scarico* della partita oggetto della mutazione dell'articolo dall'attuale intestato, e di *carico* ossia aggiunta della partita all'articolo del nuovo possessore o proprietario; oppure mediante apertura d'un nuovo articolo.

Le variazioni d'imponibile hanno luogo mediante la sola operazione di *carico* o di *scarico* da farsi all'articolo, oggetto della variazione, secondo che questa consiste in aumento o diminuzione.

Art. 63.

Sarà con apposita istruzione provveduto al modo di eseguire le accennate mutazioni e variazioni nei vari casi speciali che possono presentarsi.

Art. 64.

Le mutazioni di proprietà debbono eseguirsi sempre entro il periodo di cinque giorni dalla presentazione della regolare domanda.

Le variazioni d'imponibile dovranno eseguirsi di mano in mano che risulti, nei modi prescritti dal presente regolamento, definitivamente stabilito l'aumento o la diminuzione.

TITOLO IV. — CAPITOLO UNICO.

Rilascio di estratti del Catasto delle rendite dei fabbricati.

Art. 65.

Gli estratti catastali verranno rilasciati dagli agenti dietro domanda verbale o in iscritto dei contribuenti.

Art. 66.

Il certificato da annettersi agli atti di traslazione di proprietà o di possesso dei fabbricati dovrà essere l'estratto fedele della partita o dello stabile conforme trovasi descritta nei registri censuari.

Art. 67.

Potendosi richiedere l'estratto anche per altri usi, potrà l'agente, se richiesto, rilasciarlo in forma sintetica, esprimente cioè il numero complessivo dei fabbricati che costituiscono la proprietà e la rendita complessiva alla medesima attribuita.

Dovrà l'agente delle tasse a richiesta di chi ne sia interessato rilasciare estratto catastale relativo ai precedenti possessori o proprietari.

Gli agenti dovranno pure all'occorrenza rilasciare certificati negativi.

Art. 68.

In un estratto non potranno comprendersi le proprietà poste in diversi comuni.

Art. 69.

Gli estratti dovranno sempre esser rilasciati su carta bollata da lire una.

Quando gli estratti vengano richiesti da agenti governativi nell'interesse dello Stato saranno rilasciati in carta libera.

Art. 70.

Gli estratti rilasciati porteranno un numero progressivo la cui serie sarà chiusa alla fine di ciascun anno.

Sarà di essi tenuto registro conforme al mod. N, nel quale sarà annotata sommariamente la natura dell'estratto ed i diritti per essi percetti.

Art. 71.

Gli agenti delle tasse dovranno nelle ore d'ufficio permettere gratuitamente la visione dei registri censuari, senza che però sia lecito di estrarne annotazione qualsiasi.

Art. 72.

I diritti da pagarsi per i vari atti stabiliti dal presente regolamento sono quelli portati dalla annessa tariffa.

Il prodotto di queste tasse andrà per quattro quinti a favore dell'erario, e per un quinto all'agente delle tasse.

TITOLO VII. — CAPITOLO UNICO.*Disposizioni transitorie.***Art. 73.**

Compiuta la matrice sulla base delle schede e della tabella delle rendite, gli agenti delle tasse, appena si trovi definitivamente accertata l'entrata dei fabbricati, per l'applicazione della relativa tassa stabilita dalla legge 28 giugno 1866, n° 3023, metteranno la matrice medesima in accordo coi risultati di quest'ultimo accertamento, tanto perciò che concerne i proprietari o possessori, quanto per la rendita imponibile.

Art. 74.

Eseguita la modificazione di cui al precedente articolo le matrici saranno di nuovo pubblicate secondo il modo stabilito dall'art. 66 del regolamento 25 maggio 1865.

Art. 75.

I proprietari o possessori di fabbricati che non ostante le operazioni di cui all'art. 73 non si trovassero intestati nelle matrici, dovranno, nel termine di un mese dal giorno della pubblicazione di cui all'articolo precedente, presentare domanda di voltura nel modo, nelle forme, e sotto le sanzioni prescritte dal presente regolamento.

Art. 76.

Le multe in cui i possessori o proprietari di fabbricati fossero incorsi per aver contravvenuto a quanto intorno alle volture prescrivevano i regolamenti locali anteriori al presente, sono condonate, sempre quando siano i trasporti eseguiti nei modi e termini avanti stabiliti.

Firenze, 10 novembre 1866.

TARIFFA

Atti di voltura.

- 1. Per l'esecuzione di ciascuna voltura, per ogni trasporto (articolo 23) L. 2 00

Atti di variazione

che si operano in via di annotazione (art. 19).

- 1. Per ciascuna variazione L. 1 00

Estratti e Certificati

(a) *Affermativo analitico* (art. 66).

- 1. Pel primo fabbricato L. 1 00
- 2. Per ogni successivo fabbricato » 0 10

(b) *Affermativo sintetico.*

- 3. Per ogni certificato sintetico (art. 67) » 1 00
- 4. Annotazione, quando sia richiesta, dei passaggi della possidenza o di porzione della medesima con la citazione dei relativi titoli (art. 67); per ciascun passaggio da uno ad altro possessore » 0 50

(c) *Negativo.*

- 1. Se riguardi un solo Comune L. 1 00
- 2. Se riguardi più territori, lo stesso diritto pel primo, e per gli altri » 0 20